

sione, è disposta l'assegnazione di risorse per un importo complessivo di 13.490.000 euro, a valere sulle risorse del programma di sviluppo Restart, di cui:

a) 11.350.000 euro, in favore del Comune dell'Aquila, per l'intervento ciclovia L'Aquila-Capitignano approvato con la delibera CIPE n. 70 del 2017, nell'ambito della priorità B - Turismo e ambiente;

b) 2.140.000 euro, in favore del Gran Sasso Science Institute - GSSI, per l'intervento NUSES approvato con la delibera CIPE n. 20 del 2019, nell'ambito della priorità E - Ricerca e innovazione tecnologica;

1.2. L'assegnazione complessiva di 13.490.000 euro, trova copertura finanziaria a valere sulle risorse stanziata, per l'annualità 2019, come disposto dall'art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, rifinanziato dalla tabella E della legge n. 190 del 2014.

2. *Rimodulazione dell'intervento Collegio Ferrante d'Aragona e modifica del soggetto assegnatario - delibera CIPE n. 17 del 2020*

2.1. È approvata la rimodulazione, così come descritta in premessa, dell'intervento Collegio Ferrante d'Aragona approvato con delibera del CIPE n. 17 del 2020, nonché la modifica del soggetto assegnatario delle relative risorse, che è individuato - in luogo dell'Università degli studi dell'Aquila - nel Comune dell'Aquila.

2.2. Il Comune dell'Aquila provvederà a trasferire le risorse alla Fondazione, fermi restando i previsti obblighi - di cui al decreto-legge n. 78 del 2015 e della delibera CIPE n. 49 del 2016 - di monitoraggio e valutazione degli interventi *in itinere* ed *ex-post*.

3. *Trasferimento delle risorse*

3.1. Le risorse assegnate con la presente delibera sono trasferite, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017, alle amministrazioni titolari degli interventi a seguito di istruttoria della Struttura di missione, sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio e sulla base delle effettive necessità, nonché degli utilizzi pregressi documentati dalle stesse amministrazioni beneficiarie delle risorse. Le risorse assegnate potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

4. *Monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi*

4.1 Il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi del Programma di sviluppo Restart è svolto sulla base delle procedure adottate dalla Struttura di missione, di cui al punto 7, dell'allegato 2 della delibera CIPE n. 49 del 2016 e assicurando, ove applicabile, il raccordo con il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» e nel rispetto del principio di unicità dell'invio.

5. *Altre disposizioni*

5.1 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 49 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1272

24A05208

DELIBERA 9 luglio 2024.

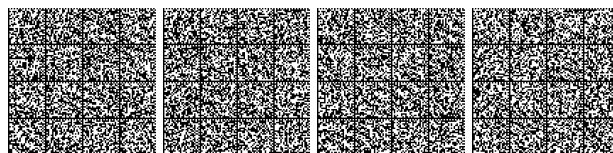
FSC 2021-2027. Assegnazione di risorse per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale e rigenerazione dell'area denominata «Zona Falcata» di Messina e individuazione del soggetto attuatore (articolo 5, comma 3-bis, decreto-legge n. 50/2022). (Delibera n. 39/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE NELLA SEDUTA DEL 9 LUGLIO 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, re-



lativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,

in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

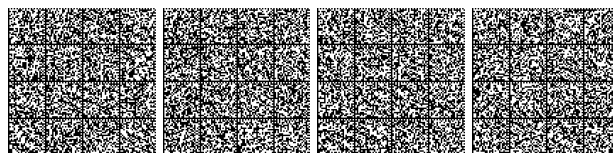
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, i commi 177 e 178 dell'art. 1, i quali hanno, tra le altre cose, disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro, destinati a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030 ;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'art. 5, comma 3-bis, il quale dispone che «anche al fine di riqualificare i siti in cui si trovano impianti di rigassificazione non più funzionanti, di ridurre l'occupazione di terreno e di favorire il risanamento urbano, per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale e di rigenerazione dell'area denominata "Zona falcata" di Messina, è stanziato un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024. All'assegnazione del contributo di cui al primo periodo si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante deliberazione del CIPESS, con la quale è individuato altresì il soggetto attuatore degli interventi di cui al presente comma»;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e, in particolare, l'art. 4 recante «disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse in materia dei politiche di coesione - Sistema nazionale di monitoraggio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR e



10 novembre 2022, con il quale è stato conferito al medesimo Ministro anche l'incarico per il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del CIPESS, e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita al prot. DIPE n. 6003-A del 12 giugno 2024, e l'allegata nota informativa per il CIPESS, predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, come integrata dalla successiva nota acquisita al prot. DIPE n. 6967-A del 5 luglio 2024, concernente la proposta, in ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, di assegnazione, a valere sulle risorse FSC 2021-2027, ai sensi del citato art. 1, commi 177 e 178, della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni, all'Autorità di sistema portuale dello Stretto di un importo complessivo pari a 20 milioni di euro di cui 2 milioni di euro per l'anno 2022, 8 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione dell'intervento «Rimozione delle sorgenti primarie di contaminazione nella Zona Falcata di Messina» (CUP F41J22000390008), nonché di individuazione dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto quale soggetto attuatore dell'intervento;

Considerato che nelle citate note informative, tra le altre cose, si rappresenta che:

- a seguito di specifica nota trasmessa dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione Siciliana ha espresso parere favorevole all'individuazione dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto quale soggetto attuatore dell'intervento e il Ministero delle Infrastrutture e trasporti ha comunicato di non aver alcuna osservazione in merito a detta individuazione;

- l'Autorità di sistema portuale dello Stretto - nel rappresentare che la «Zona Falcata» di Messina è inserita nella propria circoscrizione con pianificazione contenuta nel Piano regolatore portuale vigente del Porto di Messina, e che sulla medesima area sono state già eseguite attività di caratterizzazione ambientale, nonché l'analisi di rischio specifica approvata dalla Regione Siciliana - ha confermato la propria disponibilità, nel proseguire le attività in corso, allo svolgimento del ruolo di «soggetto attuatore» per l'intervento in questione, trasmettendo

altresì il quadro economico dell'intervento da finanziare e comunicando che lo stesso non rientra nel regime di esenzione IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Preso atto che l'Autorità di sistema portuale dello Stretto ha trasmesso la scheda dell'intervento «Rimozione delle sorgenti primarie di contaminazione nella Zona Falcata di Messina» (CUP F41J22000390008), del valore complessivo di 21.330.885,60 euro, di cui 20.000.000,00 euro a valere sulle risorse FSC 2021-2027 e 1.330.885,60 euro a valere su risorse proprie dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto, fornendo alcuni dettagli in merito alle attività previste;

Tenuto conto che l'intervento in parola, per il quale è disponibile il Progetto di fattibilità tecnico economica, è volto all'eliminazione delle sorgenti primarie di contaminazione insistenti sull'area della «Zona Falcata» di Messina, ai fini della riqualificazione ambientale e della rigenerazione urbana dell'area medesima, mediante la rimozione dei fattori di degrado sia ambientale che visivo e che le attività previste riguardano, tra le altre: la rimozione di rifiuti sopra suolo, di fattori di contaminazione di acque e terreni e di materiali contenenti amianto, con la messa in sicurezza delle coperture in eternit di edifici presenti nel sito; la demolizione di alcuni edifici e di alcune strutture murarie e di fondazione, di strutture metalliche, quali relitti di macchinari, impianti o tubazioni, nonché del molo e del relativo fasciame tubiero ancora presente; la rimozione del relitto della nave «Rigoletto», affondata nell'anno 1980 nel tratto di mare antistante la «Real Cittadella», al fine di restituire la stessa agli usi urbani attraverso la definizione di idonei interventi di riqualificazione e valorizzazione;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del CIPESS (CIPESS)»;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente del Comitato stesso»;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;



Delibera:

1. Assegnazione di risorse FSC 2021-2027 per la realizzazione dell'intervento «Rimozione delle sorgenti primarie di contaminazione nella Zona Falcata di Messina» (CUP F41J22000390008) e individuazione del soggetto attuatore degli interventi

1.1 In ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, si dispone:

- l'assegnazione, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, ai sensi del citato art. 1, commi 177 e 178, della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni, all'Autorità di sistema portuale dello Stretto di un importo complessivo pari a 20 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro per l'anno 2022, 8 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione dell'intervento «Rimozione delle sorgenti primarie di contaminazione nella Zona Falcata di Messina» (CUP F41J22000390008), del valore complessivo di 21.330.885,60 euro, di cui 20.000.000,00 euro a valere sulle risorse FSC 2021-2027 assegnate con la presente delibera e 1.330.885,60 euro a valere su risorse proprie dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto;

- l'individuazione dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto quale soggetto attuatore degli interventi di bonifica e risanamento ambientale e rigenerazione dell'area denominata «Zona Falcata» di Messina;

- l'amministrazione assegnataria delle risorse di cui alla presente delibera, con le conseguenti responsabilità in termini di definizione del sistema di gestione e

controllo dell'intervento, nonché di monitoraggio procedurale e finanziario dello stesso, è individuata nella stessa Autorità di sistema portuale dello Stretto.

1.2 Le risorse saranno trasferite dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, su richiesta dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, ferma restando la coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio e nei limiti delle disponibilità annuali di cassa del FSC.

1.3 L'Autorità di sistema portuale dello Stretto assicura la costante alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio di cui al citato art. 4 del decreto-legge n. 124 del 2023, nonché l'invio, con cadenza annuale, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione relativa all'attuazione dell'intervento.

1.4 Dell'assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2021-2027.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1269

24A05244

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 186 del 9 agosto 2024), coordinato con la legge di conversione 7 ottobre 2024, n. 143 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 1.

Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica

1. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. *La comunicazione integrativa di cui al primo periodo, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista*

